



**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP**

**RITO GUP
AULA PAGANO - PZ0007**

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA
FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 16

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22

UDIENZA DEL 06/03/2026

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2026611625933

Esito: ORDINANZA



INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

No table of contents entries found.

**TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE PENALE GIP/GUP
RITO GUP**

Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.

Udienza del 06/03/2026

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT. VINCENZO MONTEMURRO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –

GIUDICE F. VALENTE - Chiamiamo le Parti per questa udienza stralcio. Riva Nicola, libero assente, di fiducia l'Avvocato Pasquale Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Buongiorno. Presente.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Riva Fabio Arturo, assente libero, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Perrone, che è presente. Capogrosso Luigi, assente, di fiducia l'Avvocato Vincenzo Vozza, che è presente. Buongiorno a lei. Andelmi Marco, libero assente, libero assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco. Se può dirlo a verbale, Avvocato, perché per le deleghe, anche orali è meglio.

AVVOCATO P. LISCO – Andelmi Marco, difeso dall'Avvocato Pasquale Lisco, presente, che sostituisce anche l'Avvocato Errico.

GIUDICE F. VALENTE – Cavallo Angelo, libero assente, di fiducia gli Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Bedusci.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituiti dall'Avvocato Carmine Urso. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Di Maggio Ivan, libero assente, di fiducia Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Paolo Caccialanza.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituiti dall'Avvocato Carmine Urso.

GIUDICE F. VALENTE – De Felice Salvatore, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati

Luca Sirotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara anche in sostituzione di Sirotti.

GIUDICE F. VALENTE – D'Alò Salvatore, libero assente, di fiducia gli Avvocati Carlo Baccaredda Boy e Francesco Centonze.

AVVOCATO C. URSO – Entrambi sostituiti dall'Avvocato Carmine Urso.

GIUDICE F. VALENTE – Perli Francesco, libero assente, di fiducia gli Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera.

AVVOCATO P. ZEULI – Entrambi sostituiti da Paolo Zeuli (Foro di Roma) per delega scritta.

GIUDICE F. VALENTE – Colucci Antonio, libero assente, di fiducia l'Avvocato Vito Ippedico.

AVVOCATO L. MURRO – Assente, sostituito dall'Avvocato Luigi Murro per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Giovinazzi Cosimo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Egidio Albanese, assente, l'Avvocato Luigi Murro ex Articolo 97 quarto comma immediatamente reperibile. Di Noi Giuseppe, libero assente, di fiducia gli Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi, assenti, ex Articolo 97 quarto comma l'Avvocato Luigi Murro. Raffaelli Giovanni, libero assente, di fiducia l'Avvocato Savino Murro.

AVVOCATO L. MURRO – Assente, sostituito da me per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Luigi Murro. Rebaioli Giovanni, libero assente, di fiducia gli Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli, presenti entrambi. Buongiorno a voi. Pastorino Agostino, libero assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci. È presente Melucci. È presente Urso. Bessone Enrico, libero assente, di fiducia Avvocati Melucci e Vozza, presenti. Ciliberti Lorenzo, libero assente, di fiducia l'Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO L. MURRO – Assente, Giudice. Sostituito dall'Avvocato Luigi Murro per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Vendola Nicola, libero assente, difeso di fiducia dagli Avvocati Vincenzo Bruno Muscatiello e Michele Laforgia.

AVVOCATO L. MURRO – Entrambi assenti, Giudice. Sostituiti sempre da me con delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, è costituita, assenti i commissari straordinari. Di fiducia gli Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. PACE – Avvocato Annalisa Pace per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Partecipazioni Industriali S.p.A., il curatore Carlo Bianco (assente), di fiducia l'Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI – Sì, Giudice, assente. Lo sostituisco io, Avvocato Renato Laviani per delega scritta in atti. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Riva Forni Elettrici S.p.A., legale rappresentante assente, di fiducia gli Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, anche in sostituzione dell'Avvocato Paliero.

GIUDICE F. VALENTE – Le costituite Parti Civili: Legambiente, circolo di Taranto APS, Avvocato Eligio Curci, assente. Da due a quattro, Avvocato Nicola Massimo Tarquilio, assente. CGIL, Avvocato Massimo Di Celmo, assente. Da sei a ventuno, Avvocato Annalisa Montanaro, assente. Da ventidue a ventisei, Avvocato Orazio Cantore, assente. Da ventisette a ventotto, Avvocato Massimiliano Del Vecchio, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Mariggì, assente. Da trenta a trentaquattro, Avvocato Luigi Esposito, assente. Associazione Contramianto e altri rischi onlus, Avvocato Ezio Bonanni.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da trentasei a cinquantadue, Avvocato Carlo Rienzi, assente. Codacons Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi, assente. INAIL, Avvocato Eleonora Coletta, assente. Cassetta Emanuele, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanza Attiva APS e Fraganelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, assente. Ministero dell'Ambiente e Ministero della Salute, rappresentati dall'Avvocatura per Legge, non è comparso nessuno. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da sessantuno a sessantanove, Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da settanta a settantotto, Avvocato Gianluca Vitale.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Sempre per delega orale l'Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE – Da settantanove a ottantadue, Avvocato Lorenza Della Pepa.

AVVOCATO G. VENDEGNA – Avvocato Vendegna per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Comune di Crispiano e Comune di Statte, Avvocato Bruno Martino, assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari, assente. FIM-CISL, UST CISL, URS CISL, Avvocato Giuseppe Iaia, assente. A.S.L. Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA – Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno a lei. È presente. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna, che è presente. Altamarea contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta, assente. ANMIL, Avvocato Maria Luigia Tritto, assente. Da novantaquattro a centouno, Avvocato Anna Murianna, assente. Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curci, assente. FIOM CGIL, Avvocato Simone Sabattini, assente. Malecore Gaetano, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario, assente. Regione Puglia, Avvocato Enrico Dellino.

AVVOCATO S. FLORA – Sostituito per delega orale dall'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE – De Filippi Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis, assente.

Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, assente. Da centonove a centododici, Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, assente. L'Avvocato De Angelis è presente, per il verbale. Associazione Nazionale Peacelink e Peacelink Nodo di Taranto, Avvocato Filiberto Catapano Minotti, assente. Da centoquindici a centotrentuno, Avvocato Fabrizio Lamanna, assente. Da centotrentadue a centoquarantacinque, Avvocato Andrea Silvestre, assente. Società Cooperativa La Sciaia, Avvocato Salvatore Maggio, assente. Da centoquarantasette a centocinquanta, Avvocato Eliana Baldo, assente. E infine da centocinquantuno a centocinquantasei, Avvocato Leonardo La Porta, assente. Così costituite le Parti, è stata espressamente richiesta questa udienza per l'indicazione degli atti da acquisire al fascicolo del dibattimento e quelli che devono rimanere nel fascicolo del Pubblico Ministero. Diamo atto che ha prodotto, il Pubblico Ministero, una nota con un elenco degli atti irripetibili.

P.M. V. MONTEMURRO – Alla quale si riporta evidenziando che in relazione al punto 10 (ossia agli elaborati peritali relativi alle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche), in sede dibattimentale sono stati prodotti relativi elenchi tanto del Pubblico Ministero quanto dei Difensori, per cui ritiene che la formazione di tale forma di assoluto contraddittorio tra le Parti rende in qualche modo assimilabile la perizia a un atto irripetibile, e comunque, utilizzabile.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da parte dei rappresentanti presenti delle Parti Civili.

AVVOCATO S. FLORA – Nessuna osservazione.

GIUDICE F. VALENTE – Nessuna osservazione. Per le Difese anche, esprimendo se c'è il consenso ai sensi dell'Articolo 493 comma terzo all'acquisizione di alcuno tra gli atti indicati.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, Presidente, buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno.

AVVOCATO L. PERRONE – L'Avvocato Perrone nell'interesse di Fabio Riva. Io inizialmente mi riporto a una delle tante questioni che è stata sollevata innanzi alla Signoria Vostra Illustrissima, e segnatamente quella che intesi rappresentarle nel corso della mia discussione il 30 settembre ultimo scorso, con particolare riferimento alla inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio nei confronti del ragioniere Fabio Riva. Naturalmente mi riporto a tutte quante quelle che sono le motivazioni in essa rappresentate a sostegno di questa palese, evidente macroscopica inutilizzabilità. Vi è poi in uno a quanto rappresentato testé dal Pubblico Ministero in relazione al punto 10, ritengo che allo stato la perizia non possa fare ingresso nel fascicolo del dibattimento, non fosse altro per quanto disposto dal Legislatore ai sensi dell'Articolo 511 in materia di letture consentite, atteso che il diritto di cittadinanza all'interno del fascicolo del

dibattimento dell'elaborato peritale si potrà avere soltanto in esito a quella che è l'escussione del perito. Quindi, in ragione di questo vi è questa preliminare richiesta di espunzione allo stato dal fascicolo dell'elaborato peritale. Ma la questione che intendo ulteriormente rappresentare alla Signoria Vostra Illustrissima è una questione ancora più radicale, in ordine alla inutilizzabilità - anzi andando per gradi - alla utilizzabilità in parte qua della perizia e quindi, del materiale captativo, in relazione a quella che è stata già sollevata dalle Difese come palese violazione del 103 del Codice di Rito, ovvero quelle che sono le intercettazioni intercorse tra gli imputati, e segnatamente anche, in quanto me ne faccio portatore quale Difensore di fiducia del ragioniere Fabio Riva con l'Avvocato Perli nell'ambito di quello che era il chiaro mandato difensivo espletato dal legale della società. Quindi, come primo step la richiesta è quella della inutilizzabilità in parte qua della perizia relativamente a tutto quel materiale captativo che attiene al rapporto fiduciario intercorso tra il ragioniere Fabio Riva e l'Avvocato Perli. Ma ulteriormente, e io ritengo che questo sia assolutamente assorbente, vi è una questione di inutilizzabilità assoluta delle intercettazioni telefoniche. E perché dico questo, Giudice? Perché probabilmente, e certamente non deve essere visto come una censura nei confronti di chicchessia, ma il copioso materiale che è stato posto alla vostra attenzione probabilmente ha fatto sfuggire un aspetto, che è un aspetto particolarmente importante. Ovvero che le intercettazioni telefoniche sono confluite in questo processo, ma sono state autorizzate in un altro e diverso procedimento. Ovvero, nel corso delle indagini vi era un procedimento che era segnatamente il 345 del 2010 in cui sono state richieste ed autorizzate dalla Procura di Taranto tutte quante le intercettazioni. Questo procedimento (il 345/2010) era un procedimento che afferiva a una ipotesi di concussione da parte dell'Assessore della Provincia di Taranto all'Ambiente, Michele Conserva, in danno della Polizia Provinciale. È una posizione che, ricorderà bene il Pubblico Ministero, è stato anche destinatario di un provvedimento di archiviazione da parte della locale Procura per - evidentemente - intervenuta prescrizione. Quindi, parliamo di un fatto di reato assolutamente scollegato, non connesso con quelli che sono oggi oggetto della valutazione da parte della Corte di Assise di Potenza. Quindi, proprio in ragione di quelli che sono i costanti insegnamenti che partono dalle Sezioni Unite del 2019 con la Sezione Cavallo, laddove si evidenzia come la traslazione del materiale captativo da un processo a un procedimento diverso si può avere nella misura in cui vi sia un profilo di connessione o di collegamento anche probatorio, bene, mi pare che sia un fuor d'opera che io stia a evidenziare come effettivamente questo collegamento probatorio sia totalmente insussistente tra un'ipotesi di concussione di un Assessore alla Provincia in danno della Polizia Provinciale e reati in materia ambientali come quelli

che, invece, dovranno essere scrutinati dalla locale Corte d'Assise.

In questo senso poi la Giurisprudenza che si è cristallizzata è oltremodo costante. Cito oltre alle Sezioni Unite del 2019 Cavallo, la sentenza 40340 del 2024, laddove non si può fare riferimento a apodittiche affermazioni quali l'unitarietà del contesto temporale per affermare un profilo di connessione, perché la Cassazione ha detto che a fronte di queste affermazioni apodittiche, che erano quelle, naturalmente, scrutinate nel caso di merito sottostanti alla pronuncia della Suprema Corte che le ho testé rappresentato, la Suprema Corte ha affermato come le indicazioni sono generiche, prive di riscontri logici e fattuali. Non danno conto né dell'esistenza quel legale sostanziale che deve sussistere tra i reati; né, quindi, dell'esistenza di una delle ipotesi di connessione idonea a ricondurre a unitarietà i procedimenti. Ora, se è questo, quindi il filo di Arianna per potere utilizzare quel materiale captativo che ha la sua genesi e la sua autorizzazione genetica in un diverso procedimento con una diversa ipotesi di reato, in alcun modo connesso o collegato con quelli oggi oggetto della res giudicanda, mi pare che la pronuncia e la richiesta non possa che essere quella della inutilizzabilità assoluta del materiale probatorio. Io le verserei anche un piccolo scritto su questa questione. Le ho allegato anche, Giudice, per comodità di consultazione, quella che è stata la richiesta di autorizzazione genetica da parte della Procura di Taranto e il successivo decreto autorizzatorio in relazione, appunto, all'ipotesi di reato di cui all'Articolo 317 in quel contesto che le ho testé rappresentato.

E riferendomi adesso, invece, al punto 3 della richiesta del Pubblico Ministero, e quindi agli atti relativi all'incidente probatorio e alle relative perizie, io le depositerei quale continuità logica rispetto alla memoria che il collega Annicchiarico le ha depositato in data 22/11 ultimo scorso, una nota relativa, con cui si reitera la richiesta di nullità e inutilizzabilità dell'incidente probatorio con riferimento alla perizia epidemiologica, alla perizia chimico/ambientale, nonché di tutti quanti gli atti di indagine compiuti successivamente alla proroga del termine delle indagini preliminari disposta con provvedimento del G.I.P. dell'1 giugno del 2011. Siamo di fronte a un eclatante atto di assoluta abnormità fatta dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Taranto, che motu proprio, senza richiesta da parte della Procura ha ampliato l'incidente probatorio in materia epidemiologica, senza alcuna richiesta della Procura, e senza richiesta di Procura ha ulteriormente disposto la proroga del termine di indagine. Quindi, evidentemente con una palese inutilizzabilità di tutti quanti gli atti compiuti successivamente alla data che è stata testé rappresentata, che è quella dell'1 giugno. Si rappresenta, altresì, un ulteriore aspetto che mi preme evidenziare, proprio perché non possa assolutamente passare alcun profilo di acquiescenza alcuna rispetto a quella che è la richiesta del Pubblico

Ministero in ordine alla acquisizione di questa documentazione, che abbiamo anche sollevato e si reitera con forza una richiesta di nullità e inutilizzabilità dell'incidente probatorio con riferimento alla perizia chimico/ambientale significando, altresì, come in corso di incidente probatorio, tra le tante bizzarrie che hanno da sempre connaturato il presente processo, vi è stato uno scambio epistolare particolarmente sentito in corso di incidente probatorio, quello stesso incidente probatorio a cui è stata inibita la partecipazione all'imputato principale di cui io sono Difensore, ma al netto di questo, vi è stato uno scambio di documentazione tra l'Ufficio di Procura e il G.I.P. senza che quella stessa documentazione, che è quella documentazione di cui chiede oggi l'acquisizione il Pubblico Ministero, sia stata mai messa a disposizione delle Difese, in una sede di incidente probatorio che dovrebbe essere la garanzia massima del diritto di contraddittorio, che evidentemente è stato leso, se non proprio calpestato in quella sede.

Quindi, io mi riporto a queste due note che le deposito e quindi, in relazione ai punti 3 e 10 mi riporto a quanto testé rappresentato alla Signoria Vostra Illustrissima.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. A seguire.

AVVOCATO P. ZEULI – Giudice, io mi aggancio un attimo sulla posizione Perli e mi associo alle considerazioni del collega. Ritengo, sicuramente, che abbia carattere preliminare la questione di inutilizzabilità per violazione dell'Articolo 103 e poi, sono anche d'accordo sul fatto che sia le consulenze e sia gli elaborati peritali non possano essere considerati atti irripetibili. C'è anche una sentenza (34573/2021) che le qualifica come prove dichiarative; quindi, penso che acquisirle ai sensi del 431 comporti una violazione palese del principio del contraddittorio. Quindi, mi oppongo al punto 10 della richiesta del Pubblico Ministero e chiedo che non vengano quelle perizie acquisite al fascicolo del dibattimento. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Grazie a lei. A seguire?

AVVOCATO L. LANUCARA – Lanucara per quanto riguarda De Felice. Naturalmente ai sensi del 403 chiedo che sia dichiarata la inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio e di tutti gli atti relativi all'incidente probatorio relative perizie e gli allegati (i quindici faldoni che il Pubblico Ministero intende acquisire ai sensi del 431) quindi, inutilizzabilità soggettiva nei confronti di De Felice ai sensi dell'Articolo 403 e mi associo alle considerazioni e agli argomenti dell'Avvocato Perrone per quanto riguarda il punto 10. Anche in questo senso vi è – a mio avviso – una palese violazione dell'Articolo 270 comma 1 e quindi, anche in questo senso rassegnò le conclusioni: opposizione per De Felice all'acquisizione degli elaborati peritali relativi alle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche.

GIUDICE F. VALENTE – A seguire.

AVVOCATO P. LISCO – Salve. Sono l'Avvocato Pasquale Lisco per Andelmi Marco. Giudice, faccio presente che avevo già depositato delle note difensive in relazione alla questione dell'inutilizzabilità da noi sollevata dell'incidente probatorio e quindi, delle due perizie. Tale inutilizzabilità, sancita dall'Articolo 403, viene da noi rilevata in quanto Andelmi Marco non ha partecipato all'incidente probatorio, non era indagato, né si è sentita la necessità in virtù, appunto, dell'indagine del presente processo, di chiamarlo in causa in quanto responsabile dell'Area Parchi. Per vero questa eccezione veniva da noi sollevata anche nella sentenza che poi è stata annullata, del processo relativo alla sentenza e proprio la sentenza, in pratica, rispondeva a questa eccezione, e faccio presente che alle pagine ventisette e ventotto dell'ordinanza dell'1/3/2017 la Corte d'Assise rispondeva dicendo che la persona indagata può essere individuata in un momento successivo. Sta di fatto che, però, l'ingegnere Andelmi veniva già imputato precedentemente, (già nel 2008) in un processo che lo vedeva, appunto, come detto imputato per delitto di cui all'Articolo 674 nella medesima qualità, e cioè quella di responsabile dell'Area Parchi. Ovviamente, la Procura già aveva avuto a che fare con l'Area Parchi; già aveva avuto a che fare con l'ingegnere Andelmi nel momento in cui, appunto, lo vedeva imputato del processo relativo che prendeva il numero 4106/2007 R.G.N.R. del Tribunale di Taranto in relazione, appunto, al 674 che è un reato anche contestato nel presente processo al capo 1) poi archiviato. Quindi, il discorso della individuazione successiva è un discorso che non regge alla luce dopo delle sentenze che ho allegato alle note difensive che da qui a un momento le mostrerò, e che vede, appunto, allegate queste due sentenze che dopo lo hanno visto assolto dai reati per i quali era imputato. Quindi, anche per questi motivi rilevo come le due perizie non possono essere utilizzate nei confronti dell'Andelmi Marco e a tanto è finalizzata la mia eccezione. Faccio presente che mi associo anche all'eccezione di tutti i colleghi che prima di me hanno parlato. Le mostro, giusto per comodità di lettura, le note difensive con le due sentenze allegate.

GIUDICE F. VALENTE – Sì, tanto meglio. Okay. A seguire. Se ha finito, Avvocato, non le voglio togliere la parola. Ha finito?

AVVOCATO P. LISCO – Sì, sì.

GIUDICE F. VALENTE – È solo per questo. Stavo già facendo andare avanti, casomai andavo a troncane l'intervento. Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Sì, signor Giudice, l'Avvocato Annicchiario per i suoi assistiti. Io mi associo a tutte quante le questioni che sono state già sollevate dai Difensori che mi hanno preceduto. Devo aggiungere questo: il 431 è molto chiaro. Fa l'elenco degli atti che possono essere acquisiti. In questo elenco, il punto a) non ci interessa perché sono atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio

dell'azione civile. Ci interessa relativamente. Punto b), i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla Polizia Giudiziaria. Punto c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal Pubblico Ministero e dal Difensore. Perché mi sono soffermato su questi due punti? Perché il Pubblico Ministero non si è limitato ad allegare i verbali con riferimento agli atti non ripetibili compiuti da Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero, ma ha aggiunto il decreto di sequestro preventivo del 25 luglio del 2012, il decreto del sequestro preventivo del 12 ottobre del 2024. Questi decreti vanno proprio in distonia con quella che è la ratio del nostro ordinamento giuridico processuale penale, cioè creare praticamente un fascicolo del dibattimento che deve avere una fortissima cesura con la fase delle indagini preliminari. Questi decreti contengono, ovviamente, tutta una parte motiva e tutta una parte narrativa che attiene a una prospettazione accusatoria che il Legislatore, addirittura, ha voluto pure vietare al Pubblico Ministero nella fase introduttiva del giudizio, abolendo quello che era l'intervento del Pubblico Ministero che raccontava tutto quello che era stato fatto nelle indagini preliminari. Dando la possibilità di acquisire questi decreti, sostanzialmente, si va a violare una norma cardine del processo penale, proprio che la prova si deve formare a dibattimento e che il Giudice terzo deve avere una conoscenza quasi zero della fase delle indagini preliminari.

Quindi, da questo punto di vista c'è ferma opposizione e mi riporto, sotto questo aspetto, al comma 2 del 431 che dice che le Parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero. Ecco, non c'è consenso da parte di questo Difensore ad acquisire atti diversi da quelli specificatamente indicati nel 431. E, quindi, tutti quegli atti che non sono proprio indicati nel 431 non possono entrare. Di conseguenza oltre a questi decreti - per quello che ho visto io, ma se mi è sfuggito qualcosa, ovviamente, mi rimetto alla sua valutazione - tutti gli atti che non rientrano nel 431 specificatamente indicati non possono entrare. E tra questi c'è anche il punto 10 (elaborati peritali delle trascrizioni). Anche lì la perizia è stata formata in un dibattimento dichiarato nullo; quel perito è stato nominato da un Giudice di quel dibattimento, e il perito sostanzialmente rappresenta il Giudice, quindi tutta quella parte di attività mentre poteva essere eventualmente utilizzabile nella udienza preliminare che abbiamo fatto per le ragioni che anche lei ha ripreso nei suoi provvedimenti, non può, invece, transitare nel fascicolo del dibattimento. La perizia, peraltro, non è un atto irripetibile, non è indicata nell'elenco tassativo del 431. Quindi, non c'è accordo e non rientra tra gli atti del 431.

Poi, quanto al resto, mi riporto alle richieste che erano state fatte alla scorsa udienza e alle richieste che erano state fatte nelle udienze precedenti che, ovviamente, non hanno trovato nessun tipo di decisione. Penso di avere detto tutto e la ringrazio per

l'attenzione.

GIUDICE F. VALENTE – A seguire.

AVVOCATO C. URSO – Sì, grazie, Giudice. Giudice, nell'associarmi alle richieste formulate dai colleghi, io mi soffermo un attimo sul punto 3 della produzione dell'elenco del Pubblico Ministero, ovvero l'incidente probatorio, le perizie dell'incidente probatorio (chimica e epidemiologica), e mi riporto alle ragioni già espresse nella mia discussione all'udienza del 19 settembre del 2025. Grazie.

AVVOCATO D. CONVERTINO – Sì, Giudice. Avvocato Convertino per il mio assistito. Mi associo alle questioni illustrate dai colleghi che mi hanno preceduto, e in particolare alla questione relativa all'incidente probatorio. Ricorderà che la posizione del mio assistito versa in una posizione speculare rispetto a quella illustrata dal collega Urso, e ricorderà che avevamo fatto una questione specifica sul punto. E, quindi ai contenuti di quella questione faccio integrale rimando al fine di insistere nella richiesta di espunzione di questo atto da quello che sarà il fascicolo di formazione del dibattimento. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO G. MELUCCI – Buongiorno, Giudice. L'Avvocato Melucci nell'interesse dei suoi assistiti si associa alle questioni fatte dai colleghi, con specifico riferimento all'ultima dedotta dal collega Convertino, soprattutto rispetto alle funzioni svolte sia dall'imputato Pastorino che dall'imputato Bessone, rispetto alle quali l'incidente probatorio, evidentemente, è stato assolutamente lacunoso. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE – Prego.

AVVOCATO V. VOZZA – L'Avvocato Vozza si associa a quanto è stato dedotto, rappresentato e richiesto dai colleghi che l'hanno preceduto. Si riporta alle proprie eccezioni di inutilizzabilità di atti, attività e documenti già proposte e che devono intendersi qui riprodotte. Non presta il consenso e anzi, esplicitamente si oppone all'acquisizione al fascicolo per il dibattimento degli allegati di cui ai punti 3, 4 e 10 dell'elenco depositato dalla Procura. Grazie.

AVVOCATO M. DANIELI – Buongiorno, Giudice. L'Avvocato Danieli per il suo assistito Rebaioli. Mi associo a tutte le eccezioni sollevate dalle precedenti Difese mi riporto, e ribadisco anche in questa sede, tutte le questioni di nullità e inutilizzabilità già sollevate nel corso dell'udienza preliminare.

AVVOCATO L. MURRO – Giudice, l'Avvocato Luigi Murro per tutte le posizioni che oggi rappresento. Chiaramente anche io mi riporto a tutte le osservazioni e le eccezioni dei miei precedenti colleghi, però con specifico riguardo alla posizione di Raffaelli non c'è consenso, Giudice, quindi faccio riferimento al punto 9 della richiesta del Pubblico Ministero, ai documenti segnatamente indicati al punto 3, 4, 5 e 6, quindi alle risultanze

delle situazioni metereologiche del 28 novembre del 2012, del fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti dalla Polizia Scientifica, al verbale di ispezione SPESAL e A.S.L. di Taranto del 3 dicembre del 2012 e la verifica relativa agli scaricatori a benne del DM5 e DM6, perché sono evidentemente atti non ripetibili(?). Dello stesso avviso, faccio riferimento anche con riferimento alla posizione di Colucci al punto 8 della richiesta del Pubblico Ministero, per il quale non c'è consenso all'acquisizione del verbale di accertamenti di Polizia Giudiziaria del 23 novembre del 2012 indicato al punto 6 numero 8 della richiesta del Pubblico Ministero. Concludo per quanto riguarda, invece la posizione di Liberti, non c'è consenso per quanto riguarda l'acquisizione della consulenza tecnica segnatamente indicata al punto 2 della richiesta, e qui io mi riporto alle motivazioni già ampiamente argomentate dal collega Raffo (Difensore di fiducia del signor Liberti) al quale, ovviamente mi riporto.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Allora, a questo punto il Giudice si ritira in Camera di Consiglio. Sospendiamo per una mezz'ora.

Il processo viene sospeso e il Giudice si ritira in Camera di Consiglio.

Il Giudice rientra in Aula e si procede come da fonoregistrazione.

GIUDICE F. VALENTE – Decidendo sulle eccezioni proposte, si osserva quanto segue: per quanto riguarda le eccezioni relative alla formulazione e alla completezza del capo d'imputazione, le stesse sono in questa sede inammissibili, anzitutto poiché tardive - del resto dell'udienza preliminare è terminata fundamentalmente – e neanche possono sollevarsi questioni di nullità davanti allo stesso Giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio, tacciato, appunto, di nullità medesima. Poi evidentemente rigettando anche le eccezioni ulteriormente proposte, alcune delle quali peraltro sono state riproposte solo in questa sede, quindi, tardivamente davanti a questo Giudice, intendo. Per quanto riguarda le questioni relative all'inutilizzabilità a carattere patologico, le stesse sono parimenti inammissibili, perché l'udienza di cui all'Articolo 431 è chiaramente funzionale a garantire il contraddittorio laddove richiesto sulla formazione del fascicolo del dibattimento e quindi, sulle inutilizzabilità che sono fisiologiche, appunto, al fine di scernere gli atti che devono confluire nel fascicolo del dibattimento da quelli che devono confluire all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero. Peraltro, le questioni relative all'inutilizzabilità a carattere patologico sono state già affrontate in via tanto esplicita quanto in altri casi implicite, ciò che chiaramente è consentito dalla Giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, o meglio, ritenuto illegittimo. Da ultimo la Sezione Prima 27902/2022 ha chiaramente detto che il Giudice dell'udienza

preliminare può direttamente decidere in Camera di Consiglio le eccezioni in merito all'utilizzabilità o meno degli atti. Quindi, nell'udienza preliminare sono state già rigettate o comunque non sono state ritenute fondate, in nessun caso dirimenti ai fini della emissione del decreto che dispone il giudizio, come è evidente. Ciò premesso, per quanto riguarda la formazione del fascicolo del dibattimento vanno acquisiti al fascicolo del dibattimento medesimo di cui all'Articolo 431 primo comma tutti gli atti elencati in questa norma a cui si rimanda chiaramente. Chiaramente sono acquisibili al fascicolo del dibattimento tutti gli atti elencati nella lista depositata dal Pubblico Ministero, con le precisazioni di cui appresso, in particolare l'incidente probatorio è chiaramente acquisibile. Ogni eccezione relativa alla sua inutilizzabilità è inammissibile in questa sede come già detto. Per quanto riguarda i decreti di sequestro al di là del fatto che al punto 5 della lista depositata dal Pubblico Ministero sono gli atti esecutivi, per la verità, non il decreto di perquisizione e sequestro medesimo, fermo restando che comunque ai sensi dell'Articolo 432 primo comma il fascicolo cautelare deve comunque transitare assieme al fascicolo del dibattimento, chiaramente, non per la prova dei fatti e delle valutazioni che sono espresse dal Giudice della cautela, e questo va da sé. Per quanto riguarda infine, la perizia trascrittiva, si deve prendere atto dell'assenza del consenso da parte delle Difese, ai sensi dall'Articolo 431 secondo comma e 268 settimo comma, per quanto riguarda l'acquisizione della perizia trascrittiva già disposta in altro procedimento. La stessa va, pertanto, collocata nel fascicolo del Pubblico Ministero non essendoci consenso, chiaramente, fermo restando come vadano trasmesse al fascicolo del dibattimento le bobine, registrazioni digitali, nastri e come dir si voglia, chiaramente – la terminologia bobine è abbondantemente desueta – queste chiaramente sono pienamente utilizzabili e trasmissibili al Giudice del Dibattimento. Lo ha ribadito anche la Suprema Corte di Cassazione. Si rimanda tra le tante Sezione Sesta 13.213/2016. Al di là di questo poi quella perizia trascrittiva già disposta dinnanzi alla Corte di Assise di Taranto che a avviso di questo Giudice non è comunque patologicamente nulla, potrà essere eventualmente oggetto di accordo successivamente o essere prodotta dal Pubblico Ministero ai sensi dell'Articolo 238, laddove lo ritenga. In ogni caso ogni questione relativa a questa utilizzabilità e inutilizzabilità, al transito dei relativi verbali e quant'altro, la relativa perizia trascrittiva o quant'altro, sarà questione su cui deciderà il Giudice del Dibattimento. Chiaramente, tutti gli atti diversi da quelli di cui all'Articolo 431 primo comma, ivi inclusi quelli appunto, specificati dal Pubblico Ministero in questa lista, devono confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero, con le garanzie difensive di cui all'Articolo 433 del Codice di Procedura Penale. Questo è quanto. Se non c'è altro...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie, signor Giudice. Soltanto con riferimento al discorso delle bobine a cui faceva riferimento, io mi riporto alle precedenti richieste già fatte nel corso dell'udienza preliminare e non decise e accolte, all'ultima richiesta che avevo fatto all'udienza scorsa e quindi, deduco ai sensi del 178 lettera c) e 268 Codice di Procedura Penale, la relativa nullità e mi riporto alla nota scritta. Grazie.

AVVOCATO C. URSO – Sì. L'Avvocato Urso si associa alla richiesta del collega Annicchiario di nullità.

GIUDICE F. VALENTE – Ho dei dubbi che sia questa la sede per dedurla la nullità, comunque facoltà vostra.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – In relazione proprio all'attività svolta, a questa.

AVVOCATO V. VOZZA – Gli altri Difensori si associano.

AVVOCATO L. PERRONE – Anche l'Avvocato Perrone.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Grazie. Deciderà poi la Corte di Assise successivamente su tutte queste eccezioni. Arrivederci.

